n. 03 febbraio **2018**

il personale ipa

personalmente efficace, tecnicamente efficiente.

In questo numero:

Adempimenti

1 L'autoliquidazione INAIL 2017/2018

Personale

11 Aumenta il tasso legale di interesse

Personale

15 Legge di stabilità 2018: le novità fiscali in materia di personale

Studio Giallo s.r.l.
società tra professionsiti
via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Adempimenti

L'autoliquidazione INAIL 2017/2018

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Entro il 16 febbraio 2018 dovrà essere effettuato il versamento del premio per regolazione e per rata, così come dispone l'art. 28, c. 1, e l'art. 44, c. 2, del Dpr. 1124/1965. Scade, invece, il 28 febbraio 2018 il termine di presentazione della denuncia dei dati retributivi Inail per l'anno 2017, (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 9 febbraio 2015), da effettuarsi solo per via telematica, che deve comprendere l'eventuale opzione per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

La base imponibile

La determinazione della base imponibile ai fini contributivi è costituita da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (Dpr. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 29).

Dal 1° gennaio 1998 il Dlgs 314/97 ha dettato nuove regole volte ad uniformare le disposizioni fiscali e previdenziali in tema di redditi di lavoro dipendente. In particolare, la base imponibile previdenziale trova le proprie regole nella normativa fiscale (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 49 e 51) relativa ai redditi di lavoro dipendente, salvo alcune regole che sono proprie della base imponibile previdenziale ed assicurativa.

La base imponibile previdenziale viene calcolata sulla scorta del principio di competenza, in quanto si considerano tutte le somme ed i valori maturati nel periodo di riferimento, al contrario di quanto indicato nella normativa fiscale che utilizza il principio di cassa. Sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione:

- gratificazioni annuali e periodiche;
- conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo;
- i premi di produzione.

Le somme ed i valori che formano la base imponibile devono intendersi al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta ivi compresi gli oneri considerati deducibili ai fini fiscali.

Sono esclusi dalla base imponibile:
- le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
- le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
- somme a carico delle gestioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per legge (malattia, maternità, infortunio, ecc.);
- somme erogate da casse, fondi e gestioni in base a contratto collettivi o accordi o regolamenti aziendali per prestazioni integrative previdenziali o assistenziali;
- somme erogate dalle casse edili;
- proventi derivanti da polizze assicurative;
- compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
- erogazioni correlate all'andamento economico dell'impresa nei limiti del 3% della retribuzione imponibile lorda dell'anno (L. 135/1997 e circ. Inpdap 14 gennaio 1998, n. 1);
- contributi e somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate a finanziamento delle forme pensionistiche complementari e a casse, fondi, gestioni previste dai contratti collettivi, accordi o da regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali;
- trattamenti di famiglia.

L'elencazione degli elementi esclusi in tutto o in parte dalla base imponibile deve essere considerata come tassativa.
L'importo della retribuzione, determinato alla luce delle norme contrattuali, deve essere confrontata con il limite minimo di retribuzione giornaliera e si deve scegliere l'importo più elevato tra quello contrattuale, calcolato come sopra, ed il minimale di retribuzione (circolari Inail 17/2017 e 44/2017).

I lavoratori part-time

Retribuzione oraria e paga base

Per i lavoratori assunti part-time (orizzontale, verticale o misto) la retribuzione imponibile si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria, tabellare o minimale, per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurato.
La retribuzione tabellare oraria si ottiene dividendo la retribuzione tabellare annua prevista dalla contrattazione collettiva per il numero di ore annue previste dallo stesso contratto per un lavoratore a tempo pieno. La retribuzione annua tabellare è costituita dalla paga-base, comprensiva delle mensilità aggiuntive, con l'esclusione di ogni altre istituto economico di natura contrattuale, ivi compresa la contingenza anche se riassorbita nella paga base, gli scatti di anzianità ed eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione decentrata.

Nel CCNL del comparto Enti locali e Regioni non è presente il concetto di paga base. A tal fine viene in soccorso il parere Aran RAL327 del 4 giugno 2011. L'Agenzia, pur premettendo che la questione non è di propria competenza, fornisce una definizione di "paga base". Si legge nel parere:

Qual è, per i dipendenti in part-time la "paga base" per determinare la retribuzione imponibile ai fini Inail ?

Il quesito non riguarda l'applicazione del CCNL e, pertanto, è di competenza di altri soggetti istituzionali.

A titolo di collaborazione, riteniamo comunque utile precisare che, a nostro avviso, per i dipendenti part-time, la "paga base" sulla quale calcolare la retribuzione tabellare oraria e la retribuzione imponibile ai fini Inail (quando la citata retribuzione tabellare oraria è superiore al "minimale orario"), dovrebbe essere costituita dal valore economico previsto per la posizione iniziale di ogni categoria e per le altre posizioni di accesso previste all'interno delle categorie B e D (B3 e D3) e dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, incrementati del rateo di tredicesima.

In sostanza, quindi, la paga base è costituita da:

- dal valore economico previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1, B1, C1, D1) nonché per le altre posizioni d'accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3);
- dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria (art. 10 ccnl 09/05/2006), aumentati del rateo di tredicesima;
- dalla indennità di vacanza contrattuale.

Rimangono escluse l'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, la retribuzione di posizione, gli eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile ed ogni altro elemento sia fisso che accessorio. Si deve precisare che l'IIS rimane comunque esclusa dall'imponibile Inail anche dopo il conglobamento dell'IIS nel tabellare a seguito della sottoscrizione del CCNL 22.01.2004 (art. 29).

Il minimale

La retribuzione minimale oraria si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero Inps per le giornate di lavoro settimanale, che è sempre pari a sei anche se l'orario è articolato su cinque giorni, e diviso per le ore di lavoro settimanale previste dal contratto per un lavoratore a tempo pieno, che, per gli Enti locali, è pari a 36.

Si riportano di seguito i minimali previsti per l'anno 2017 cosi come specificati nella circolare 17/2017:

LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA Tabella A allegata al Dl. 402/1981 convertito in L. 537/1981			
Settore	Dirigente	Impiegato	Operaio
Pubbliche amministrazioni non statali	100,26	47,68	47,68

La base imponibile si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria più elevata tra quella tabellare ed il minimale per le ore complessive da retribuire. Le ore da retribuire comprendono, oltre all'effettiva presenza, quelle relative a ferie, festività, permessi retribuiti, infortunio, malattia e maternità, oltre che le ore da retribuire per lavoro straordinario.
La normativa in commento si applica anche ai c.d. incarichi fiduciari del sindaco al personale assunto a tempo determinato con orario inferiore a 36 ore settimanali, ma rimane escluso il personale dell'area della dirigenza per il quale sono previste regole specifiche.

Un esempio
Per un dipendente del comparto Regioni ed Enti locali in categoria economica C1 con part-time al 50% la base imponibile si determina nel modo seguente:

RETRIBUZIONE IMPONIBILE	
Retr. tabellare annua	= retribuzione tabellare x 13 mensilità = [1.089,41 (1.621,18-531,77)+ 12,16] x 13 = 14.320,41
Retr. tabellare oraria	= retribuz. tab. annua : n° ore annue = 14.320,41: 1.872 (6 ore x 6 giorni x 52 settimane) = 7,64979
Minimale orario	47,68 : 6 = 7,94666
Maggiore tra minimale orario e retribuzione tabellare oraria = 7,64979	
Retr. Imponibile	= Retr. (minimale o tabellare) x ore retribuite = 7,94666 x 1.872 x 50% = 7.438,07

Incentivi per il sostegno alla maternità e paternità e per sostituzione di lavoratori in congedo
Il testo unico sulla maternità prevede uno sgravio contributivo del 50% per le aziende con meno di 20 dipendenti "per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo" (art. 4, D.Lgs. 151/2001). L'agevolazione si applica fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
La riduzione del 50% del premio può essere applicata sia alla regolazione 2017 che alla rata 2018, ovviamente qualora continuino a sussistere le condizioni che consentono di applicarla.
Per poterne usufruire è sufficiente indicare nell'autoliquidazione nella sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "tipo codice 7" e, ovviamente, l'importo delle retribuzioni a cui si deve applicare la riduzione in questione.

Il personale dell'area della dirigenza

Per il personale appartenente all'area della dirigenza la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale, fatta pari al massimale di rendita per la liquidazione da infortuni o malattie professionali (art. 4 D.Lgs 38/00). La retribuzione convenzionale annua deve essere rapportata alla durata del rapporto di lavoro nel limite convenzionale di 25 giorni mensili per un totale di 300 giorni annuali.
In caso di contratto part-time si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita moltiplicato per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Si ricorda che la dottrina ritiene non applicabile l'istituto del part-time alla dirigenza degli enti locali.

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PARI AL MASSIMALE DI RENDITA (Circ. Inail 17/2017 e 44/2017)	
Anno 2017	
Mensile	€ 2.506,40
Giornaliera	€ 100,26
Oraria	€ 12,53

Quest'anno la retribuzione convenzionale non è stata adeguata con decorrenza dal 1' luglio in quanto la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata superiore al 10% (art. 11, comma 1, D.Lgs. 38/2000).

Le borse lavoro

Le norme istitutive di determinate categorie di lavoratori stabiliscono una retribuzione convenzionale annua pari al minimale di rendita per gli infortuni e le malattie professionali da prendere a base per il calcolo del premio. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella annua per 300 giorni (12 mesi di 25 giorni).
Per le borse lavoro e per i piani di inserimento professionale, al contrario, la retribuzione convenzionale deve essere divisa per 12 mesi lavorativi.
Conseguentemente, la base imponibile delle borse lavoro non deve essere rapportata ai giorni, ma ai mesi lavorati.
Di particolare interesse per gli enti pubblici risultano le seguenti categorie:

- lavoratori con borse lavoro;
- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- allievi dei corsi di istruzione professionale per le "esperienze tecnico-pratiche";
- lavoratori in tirocini formativi e di orientamento;
- detenuti ed internati per l'attività occupazionale;
- i lavoratori in piani di inserimento professionale.

Va in ogni caso sottolineato che, anche quando l'Ente locale si rende disponibile ad accogliere personale tirocinante, l'obbligo assicurativo ricade comunque sulla scuola.

I co.co.co o co.co.pro

L'Inail (circolare n. 17/2017) ha confermato che la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti e determinati secondo il disposto dell'art. 51 del Tuir. In pratica si applica il principio di cassa.
Va tuttavia ricordato che l'importo da assoggettare deve essere ricompreso tra un massimale ed un minimale fissati in misura mensile.
Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed massimale di rendita devono essere confrontati con il compenso medio mensile, attenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi (o frazione di mesi) di durata del rapporto di collaborazione effettivamente retribuiti.

COMPENSI EFFETTIVI PER I PARASUBORDINATI Circ. Inail 17/2017 e 44/2017	
Anno 2017	
Minimo mensile	€ 1.349,60
Massimo mensile	€ 2.506,40

Il minimale ed il massimale mensili si riferiscono a tutti i compensi spettanti al collaboratore nel corso dell'intero anno, derivanti anche da più rapporti, siano essi contemporanei o susseguenti, intrattenuti con lo stesso ovvero con diversi committenti.
Si possono verificare tre diverse situazioni:
- unico rapporto intrattenuto con un solo committente;
- due o più rapporti intrattenuti con committenti diversi ma di durata coincidente;
- due o più rapporti intrattenuti con committenti diversi di durata parzialmente coincidente.

Nel primo caso è necessario rapportare il compenso determinato in contratto ai mesi (o frazione di mese) di durata del rapporto, confrontando il compenso medio mensile con i limiti di minimale e massimale mensili. Qualora il compenso medio mensile risulti compreso tra detti limiti la base imponibile è pari al compenso medio mensile moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.
Qualora, invece, il compenso medio mensile risulti superiore o inferiore rispettivamente al massimale o al minimale mensile, la base imponibile è pari al massimale o minimale moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.
Nel secondo caso per determinare la base imponibile è necessario conoscere tutti i compensi percepiti nello stesso periodo dal collaboratore, dopodiché è necessario:
- determinare il compenso medio mensile di ciascun rapporto;
- determinare il compenso medio mensile complessivo, dato dalla somma dei singoli compensi medi;
- confrontare il compenso medio mensile complessivo con i minimali e massimali.

Qualora il compenso medio mensile complessivo risulti compreso tra il minimale ed il massimale, ciascun committente calcolerà l'Inail sul proprio compenso medio mensile. In caso contrario la base imponibile di ciascun committente è determinata dal minimale o massimale, moltiplicato per il rapporto tra compenso medio di ciascun committente ed il compenso medio mensile complessivo.
Nel terzo caso il committente determinerà la base imponibile, relativa a ciascun rapporto di collaborazione, seguendo i criteri indicati nel punto precedente, nel rispetto dei menzionati limiti annuali, minimo e massimo, tenendo peraltro conto della totale o parziale coincidenza di durata dei rapporti stessi.

Il calcolo del premio per regolazione e per rata

Una volta determinata la base imponibile, il premio per regolazione viene calcolato moltiplicando tale importo per il tasso di infortunio indicato nelle "basi di calcolo premi" comunicate dall'Istituto. Il premio così ottenuto deve essere maggiorato dell'1%, ai sensi dell'art. 181 del Dpr. 1124/65. Per determinare l'importo da versare si deve, infine, sottrarre la rata anticipata per l'anno 2017, versata dall'Ente in sede di autoliquidazione dell'anno precedente.

In modo analogo viene calcolato il premio per rata relativo al 2018. La base imponibile si determina, infatti, con i criteri precedentemente descritti con le stesse somme determinate per l'anno 2017, se non nei casi in cui l'Istituto comunica direttamente nel modello che ci perviene per l'autoliquidazione l'imponibile presunto da prendere a riferimento.
Se il datore di lavoro presume di erogare, per l'anno 2018, un importo di retribuzioni inferiore a quanto corrisposto per il 2017 (art. 28, comma 6, Dpr 1124/1965), deve inviare all'Inail in via telematica tramite nella sezione PUNTO CLIENTE (www.inail.it), entro il 16 febbraio, un'apposita comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il calcolo della rata anticipata. Nella comunicazione devono essere riportare le retribuzioni riferite alle singole voci di rischio oggetto di riduzione. Questa procedura dovrà essere adottata anche in caso di trasferimento di alcuni servizi con tutto o parte del personale occupato ad altri soggetti (società partecipate, unioni di comuni, ecc.).
In caso di attività iniziata durante l'anno precedente, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere calcolato sulle retribuzioni presunte ("Rata anno 2018" nella colonna "presunto" contenuta nelle basi di calcolo del premio).
Il premio per rata si calcola moltiplicando la base imponibile per il tasso indicato nelle "basi di calcolo premi" comunicate dall'Inail, e successiva maggiorazione dell'1%.

L'invio della denuncia delle retribuzioni

La dichiarazione delle retribuzioni deve esser effettuata esclusivamente in via telematica. Il modello cartaceo è riservato al solo caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno. In questa ipotesi, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione.
Sul punto cliente dell'istituto è disponibile il servizio "ALPI online" che permette di inviare telematicamente la dichiarazione delle retribuzioni. Il soggetto che utilizza la procedura deve solo digitare le retribuzioni, effettuare il calcolo ed inviare la dichiarazione salari, una serie di controlli on line guida l'operazione e segnala eventuali incongruenze, eliminando la possibilità di errori.
Le retribuzioni dovranno essere arrotondate all'unità di euro, seguendo i criteri generali vigenti in materia.
La violazione dell'obbligo di comunicare all'Inail, nei termini previsti, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate per il periodo è punita con una sanzione amministrativa di € 770 applicata in misura ridotta o minima (€ 250 e € 125) se la mancata o tardiva comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.

Il versamento

Con la risoluzione 97/E del 7 ottobre 2010 è stato esteso l'utilizzo del modello F24 EP anche per il versamento dei contributi Inail a decorrere dal 2 novembre 2010. Il modello F24EP viene utilizzato degli enti pubblici e dalle amministrazioni dello stato sottoposti al sistema di tesoreria unica. L'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale del 12 marzo 2010 stabilisce che i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 EP sono:

- gli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B, allegate alla L. 29/10/1984, n. 720;
- le amministrazioni centrali dello Stato che, per il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi, non si avvalgono delle procedure informatiche del «Service Personale Tesoro» e che siano titolari di conti correnti di tesoreria centrale (art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007).

I dati da riportare sul mod. F24EP sono:

- SEZIONE : indicare sempre N (INAIL);
- CODICE TRIBUTI CAUSALE: per l'autoliquidazione 2017/2018 indicare 902018;
- CODICE: indicare il codice identificativo sede Inail. E' sempre formato da cinque cifre e l'elenco completo è reperibile sul sito dell'istituto;
- ESTREMI IDENTIFICATIVI: indicare il numero del codice ditta, senza l'indicazione del codice di controllo;
- RIFERIMENTO A: indicare P;
- RIFERIMENTO B: non deve essere compilato;
- IMPORTI A DEBITO VERSATI: l'importo da versare risultante dall'autoliquidazione 2017/2018.

Il modello F24EP non può essere utilizzare per effettuare compensazioni tra importi a credito e importi a debito. Per procedere a tali compensazioni si deve ricorrere al modello F24 ordinario, il cui saldo finale deve risultare pari a zero.

Nei casi in cui si utilizzi il modello F24 ordinario, i dati da riportare nella sezione altri enti previdenziali ed assicurativi sono:

- CODICE SEDE: indicare il codice identificativo sede Inail, reperibile sul sito dell'istituto;
- POSIZIONE ASSICURATIVA NUMERO: indicare il numero del codice ditta;
- C.C.: indicare il numero del codice di controllo;
- NUMERO DI RIFERIMENTO: 902018;
- CAUSALE: P;
- IMPORTI A DEBITO VERSATI: l'Ente dovrà indicarvi l'importo del premio dovuto al netto della compensazione tra importi a debito ed eventuali importi a credito;
- IMPORTI A CREDITO COMPENSATI: in caso di saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro, lo stesso credito può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture Inail e, se permane un residuo credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto ad

altre Amministrazioni. Prima di effettuare qualsiasi compensazione, il datore di lavoro deve verificare presso la Sede Inail l'effettiva sussistenza del credito.

La rateizzazione

Nel caso in cui l'Ente opti per la rateizzazione, potrà corrispondere il premio dovuto in quattro rate, da versarsi rispettivamente il giorno 16 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. Ogni rata è pari al 25% dell'importo dovuto, maggiorando quelle successive alla prima dei relativi interessi. Per l'anno 2018 le scadenze sono previste nel modo seguente: 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre, in quanto nessuna scadenza cade di saboto o domenica, nel quale caso dovrebbero essere spostate al primo giorno successivo non festivo (art. 18, comma 1, D.Lgs. 241/1997). Ad agosto si applica l'art. 3-quater del D.L. 16/2012 per cui gli adempimenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza maggiorazioni.

Le Amministrazioni che intendono optare per la rateizzazione, dovranno esprimere tale volontà in via telematica attraverso il servizio "ALPI online", se questa non risulta già manifestata l'anno precedente. Allo stesso modo andrà comunicato l'effettuazione del pagamento del dovuto in un'unica soluzione, nel caso in cui l'anno precedente l'Ente abbia optato per il versamento rateale.

Il tasso di interesse per la maggiorazione delle rate successive alla prima è pari allo 0,68% (Anno 2017 – Tasso medio di interesse dei titoli di stato). Con la nota n. 1387 del 22 gennaio 2018, l'Inail ha comunicato i coefficienti da applicare alla rata per ottenere l'importo da versare:

Rata	Data scadenza	Data pagamento	Coefficiente interesse
1	18 febbraio 2018	18 febbraio 2018	====
2	18 maggio 2018	18 maggio 2018	0,00165808
3	20 agosto 2018	20 agosto 2018	0,00337205
4	18 novembre 2018	18 novembre 2018	0,00508603

Personale

Aumenta il tasso legale di interesse

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Il nuovo tasso di interesse

Dal 1° gennaio 2018, nuovo ritocco al tasso legale di interesse previsto dall'art. 1284 del Codice Civile, il quale dispone che:

"Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale."

Il testo attuale risulta dalla modifica intervenuta ad opera dell'art. 2, comma 185, della L. 662/1996, la quale ha introdotto la possibilità dell'aggiornamento del tasso legale mediante decreto del Ministero dell'Economia. In precedenza lo stesso poteva essere variato unicamente con altro provvedimento avente forza di legge.
Con decorrenza 1° gennaio 2018, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017 ha fissato il nuovo saggio legale nella misura dello 0,30% annuo. Si riporta di seguito il provvedimento:

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2016, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La storia

E' importante avere a disposizione le variazioni che ha subito il tasso legale in quanto, in alcune occasioni, è necessario utilizzare il saggio al tempo in vigore. In particolare, nella gestione delle risorse umane, il riferimento si deve intendere a:
1) calcolo degli interessi e/o rivalutazione spettante al dipendente in caso di corresponsione di arretrati, come previsto dal D.M. 1° settembre 1998, n. 352, avente per oggetto: "*Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*". All'art. 2, infatti, il predetto decreto dispone:

"1. Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo

1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.
3. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16 dicembre 1990, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria.
4. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 1° gennaio 1995, sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%.
5. La rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicati mensilmente nella Gazzetta Ufficiale.
6. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d'ufficio.
7. Rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione."

2) in caso di ravvedimento operoso su tributi da versare in qualità di sostituto di imposta ovvero a titolo proprio. In proposito il riferimento va all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, il cui comma 2 dispone che:

"Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno."

La maturazione giorno per giorno impone di ricorrere al tasso legale di interesse in vigore nel periodo di riferimento in relazione al ritardato versamento delle imposte dovute.

Di seguito, si riporta la tabella dei tassi susseguitesi nel tempo.

Periodo		Tasso	Provvedimento
dal	al		
21/04/1992	15/12/1990	5,00%	Art. 1284 codice civile
16/12/1990	31/12/1996	10,00%	Art. 1 L. 353/1990
01/01/1997	31/12/1998	5,00%	Art. 2, c. 185, L. 662/1996
01/01/1999	31/12/2000	2,50%	D.M. 10 dicembre 1998
01/01/2001	31/12/2001	3,50%	D.M. 11 dicembre 2000
01/01/2002	31/12/2003	3,00%	D.M. 11 dicembre 2001
01/01/2004	31/12/2007	2,50%	D.M. 01 dicembre 2003
01/01/2008	31/12/2009	3,00%	D.M. 12 dicembre 2007
01/01/2010	31/12/2010	1,00%	D.M. 04 dicembre 2009
01/01/2011	31/12/2011	1,50%	D.M. 07 dicembre 2010
01/01/2012	31/12/2013	2,50%	D.M. 12 dicembre 2011

01/01/2014	31/12/2014	1,00%	D.M. 13 dicembre 2013
01/01/2015	31/12/2015	0,50%	D.M. 11 dicembre 2014
01/01/2016	31/12/2016	0,20%	D.M. 11 dicembre 2015
01/01/2017	31/12/2017	0,10%	D.M. 07 dicembre 2016
01/01/2018	Tuttora	0,30%	D.M. 13 dicembre 2017

Personale

Legge di stabilità 2018: le novità fiscali in materia di personale

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Dopo aver analizzato le novità sugli aspetti giuridici nella gestione delle risorse umane, la presente trattazione si focalizza sulle principali disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2018 in campo fiscale, avendo sempre, come riferimento, il lavoro dipendente. In sostanza, nessuno stravolgimento del panorama legislativo, ma solo aggiustamenti di portata limitata. Tra queste, da segnalare il rinvio al 31 ottobre del termine per la presentazione del 770.

Aumentano i limiti di reddito per il bonus Renzi

comma 132:

"*Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «24.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «24.600 euro» e le parole: «26.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «26.600 euro»"*

Come al solito, la norma appare alquanto criptica e, pertanto, per poter comprenderne la portata, è necessario ricorrere al testo del surrichiamato comma 1bis dell'art. 13, coordinato con la modifica della legge di stabilità 2018. Tale testo, nella versione oggi vigente, così dispone:
"Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro".

In sostanza, quindi, è stato elevato il limite di reddito:

- per aver diritto al bonus Renzi per intero, che passa da 24.000 a 24.600 euro;
- oltre il quale nessun importo può essere riconosciuto, che sale da 26.000 a 26.600 euro.

Come in precedenza, tra i 24.600 e i 26.600 euro, il soggetto ha diritto ad un credito di imposta che viene calcolato inversamente proporzionale al reddito eccedente i 24.600 euro. Invariata tutta la restante disciplina del bonus.

Aumenta il limite di detraibilità per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici

comma 156:

"*A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*"

Esteso ai dipendenti pubblici il regime di tassazione previsto per il settore privato in ordine alla deducibilità dei premi versati alla previdenza complementare.

Fino al 31 dicembre 2017, per i lavoratori della PA, il limite di deducibilità era previsto nell'importo inferiore rispetto a:

- il 12% del reddito complessivo;
- il doppio del Tfr trasferito al fondo pensione;
- euro 5.164,57.

Dal 1° gennaio 2018, anche ai soggetti sopra richiamati si applica l'art. 8, comma 4, del Dl. 252/2005, aventi per oggetto la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari". Il predetto comma 4 dispone che:

"I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica

complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.".

La misura, quindi, determina nell'importo fisso di 5.164,57 euro il limite di deducibilità, per i premi versati alla previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Quindi, nella maggior parte dei casi, tale limite viene incrementato quale ulteriore misura per favorire l'adesione alle predette forme di previdenza.

Aumentano i limiti di reddito per le detrazioni per figli a carico

commi 252 e 253:

"*252. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro*

253. La disposizione di cui al comma 252 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019."

Anche in questo caso, per capire le novità introdotte dalla legge di stabilità, è necessario ricorrere al testo coordinato dell'art. 12, comma 2, del Tuir, il quale, oggi, dispone che:

"Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro."

Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1bis riguardano il coniuge e i figli a carico. Mentre nessuna modifica è stata introdotta in tema di detrazione per coniuge a carico, il comma 252 interessa la detrazione per figli a carico e, in particolare, per quelli con età pari o inferiore a 24 anni. Tali soggetti continuano a considerarsi a carico quando il reddito non è superiore a 4.000 euro annui. Per i figli di età superiore a 24 anni resta fermo il limite di reddito di 2.840,51 euro. Come si ricorderà, il superamento delle predette soglie comporta l'impossibilità di riconoscere la detrazione per l'intero anno di riferimento.

Come indicato nel successivo comma 253, il nuovo limite di reddito entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Fissato al 31 ottobre il termine per la presentazione del 770

comma 933:

"*All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:*
a) al comma 3-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun anno »;
b) al comma 4-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun anno »;
c) al comma 6-quinquies:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1»;
2) all'ultimo periodo, le parole: « entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo."

Dopo anni che, sul filo di lana, interveniva il legislatore, con i mitici comunicati stampa, per annunciare la proroga della scadenza, arriva una disposizione che sposta, a regime, il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta. Questo viene spostato dal 31 luglio al 31 ottobre, con buona pace degli addetti, che vedono traslocare quell'odiosa e ingiustificata scadenza di mezza estate. Onestamente si sperava anche in un posticipo dei termini previsti per l'invio e la consegna delle CU, stante i termini di presentazione del 730, ma le richieste in tal senso non sono state accolte.
Il posticipo della scadenza per la presentazione del 770 comporta, come conseguenza, la fissazione nel 31 ottobre di:
1) il termine per l'invio delle certificazioni dei redditi esenti ovvero che non possono trovare la loro collocazione nella dichiarazione 730 precompilata;
2) il termine per ricorrere al ravvedimento operoso, quando quest'ultimo fa riferimento alla scadenza del 770 dell'anno precedente.